



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI  
E PAESAGGIO  
IL DIRETTORE GENERALE

*Alle*

Soprintendenza Speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma

A tutte le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio

*E.p.c.*

Segretario Generale

Capo di Gabinetto

Capo Ufficio Legislativo

*Oggetto:* D.Lgs. n. 42/2004, art. 49 comma 1 e 3. Utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di conservazione. Indicazioni operative.

In riferimento all'oggetto si comunica che alcuni Istituti periferici afferenti a questa Direzione Generale hanno segnalato numerosi casi di modifiche dei regolamenti comunali in materia di esposizione pubblicitaria, con particolare riferimento all'utilizzo di impianti innovativi e tecnologicamente avanzati caratterizzati dalla trasmissione e/o riproduzione di immagini digitali. Ciò si accompagna al rilevante incremento delle richieste di autorizzazione di tali tipologie di impianti in conseguenza anche della relazione tra l'utilizzo di schermi digitali e la riduzione dell'impatto ambientale derivata dalle diminuite esigenze di smaltimento del PVC o di altro materiale attualmente utilizzato.



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

peo: [dg-abap@cultura.gov.it](mailto:dg-abap@cultura.gov.it)  
pec: [dg-abap@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap@pec.cultura.gov.it)

Date le premesse e considerato anche che i succitati impianti possono essere utilizzati per finalità pubbliche concorrenti all'attività pubblicitaria consentendo, ad esempio, di veicolare messaggi attinenti alle finalità istituzionali del Ministero, a parziale modifica e integrazione delle circolari n. 49 del 07.12.2020, n. 12 del 11.03.2022 e n. 22 del 05.04.2022 di questa Direzione Generale, ferma restando la discrezionalità tecnica di ciascuna Soprintendenza nella valutazione dell'eventuale detrimento all'immagine o alla tutela dei beni culturali derivante dallo sfruttamento pubblicitario dei ponteggi, ai fini di una azione coerente ed uniforme sul territorio nazionale, si fa presente quanto segue:

- l'installazione di impianti pubblicitari tecnologicamente avanzati è consentita sugli immobili, compresi gli edifici di culto, situati nei centri storici e nei siti UNESCO. In ogni caso la dimensione degli schermi non potrà superare il 25% della superficie complessiva dei teli di protezione dei ponteggi. Per quanto attiene alla tipologia del messaggio, ovvero all'utilizzo del sistema cambio immagine o video, si farà esclusivo riferimento alle previsioni del codice della strada sullo specifico ambito urbano;
- la durata dell'esposizione è pari a quella della durata dei lavori indicata nel contratto di appalto allegato all'istanza ivi comprese eventuali proroghe e, comunque, non potrà protrarsi oltre 36 mesi fatte salve previsioni più restrittive dei regolamenti comunali;
- non potranno essere autorizzati nuovi impianti pubblicitari su immobili o complessi monumentali per i quali sia stata autorizzata l'esposizione pubblicitaria sui ponteggi nei 3 anni precedenti;
- nel rispetto dei regolamenti comunali è consentita la collocazione di un solo impianto pubblicitario su ogni singola facciata di ponteggio ed è parimenti consentita la contemporanea collocazione di più impianti pubblicitari, anche angolari, su più facciate dei ponteggi installati a ridosso dei fronti interessati dai lavori. In questo caso la dimensione degli schermi non potrà superare il 20% della superficie complessiva dei teli di protezione dei ponteggi;
- sarà cura delle Soprintendenze impartire la condizione che su tale tipologia di impianti i filmati a carattere pubblicitario si alternino con filmati contenenti messaggi di carattere istituzionale o inerenti alla valorizzazione e alla diffusione della conoscenza del patrimonio culturale e alla promozione del territorio;
- i proventi derivati dalla pubblicità sui ponteggi potranno essere utilizzati anche per lavori di restauro inerenti lo stesso immobile o complesso monumentale. In questo caso sugli schermi dovranno essere proiettate anche immagini dei lavori di restauro;
- all'interno degli schermi digitali utilizzati per i messaggi pubblicitari e istituzionali/culturali dovrà essere indicato che, ai sensi dell'art. 49 comma 3 del Decreto Legislativo n. 42/2004, i proventi derivanti dalla pubblicità sono utilizzati per il restauro del bene culturale precisamente denominato;
- in via del tutto eccezionale, in occasione di eventi di particolare rilevanza ed incidenza sul tessuto sociale ed economico delle città e dei territori, per un tempo limitato, si ritiene possibile l'autorizzazione di proiezioni anche con contenuti pubblicitari, su facciate di immobili sottoposta a tutela ai sensi della parte seconda del D.Lgs n. 42/2004;



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

peo: [dg-abap@cultura.gov.it](mailto:dg-abap@cultura.gov.it)  
pec: [dg-abap@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap@pec.cultura.gov.it)

- non è consentita l'installazione di impianti pubblicitari a LED in diretta aderenza a prospetti di immobili vincolati, ovvero non montati su ponteggi finalizzati agli interventi di restauro;

Si raccomanda di disporre che la luminosità degli schermi a LED sia conforme alle previsioni delle Leggi regionali inerenti alla riduzione e alla prevenzione dell'inquinamento luminoso.

Si confida in un puntuale adempimento.

IL DIRETTORE GENERALE  
dott. Luigi LA ROCCA



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

peo: [dg-abap@cultura.gov.it](mailto:dg-abap@cultura.gov.it)  
pec: [dg-abap@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap@pec.cultura.gov.it)